

La Consulta bocchia le competenze e punta il dito contro le camere

# Il catasto è cosa di pochi Agrotecnici fuori. Ma è colpa del parlamento

DI BEATRICE MIGLIORINI

**A**grotecnici fuori dalle attività relative agli atti catastali e in materia estimativa nel settore immobiliare. La norma che estende alla categoria questa competenza è, infatti, contraria ai principi costituzionali sia nella forma che nella sostanza. La disposizione (art. 26, comma 7-ter dl 248/2007), infatti, non solo estende in capo agli agrotecnici una competenza che non hanno le caratteristiche per possedere ma, soprattutto, è stata inserita all'interno del testo sbagliato, ovvero all'interno di un dl Milleproroghe. Il tutto, non solo senza che ne sussistessero in alcun modo i requisiti di necessità e urgenza che sottendono l'emanazione di un decreto legge, questione tutto sommato superabile, ma denotando un uso improprio da parte del parlamento di un potere che la Costituzione gli attribuisce. La disposizione, per tanto, è contraria all'art. 77, comma 2, della Costituzione. A stabilirlo, la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 154 depositata ieri, ha dato una stoccata sia al parlamento sia agli agrotecnici.

A finire sotto la lente della Consulta, l'approvazione di un emendamento lampo nel corso dell'iter di approvazione del dl Milleproroghe con cui sono state estese agli agrotecnici competenze in materia catastale e in materia estimativa immobiliare. Fatto già di per sé discutibile ad avviso della stessa Consulta che, con la sentenza n. 441 del 2000, aveva già sottolineato come «la competenza degli agrotecnici è rivolta prevalentemente agli aspetti economici e gestionali di un'azienda agraria, laddove le competenze in materia di catasto appaiono circoscritte a un livello descrittivo» ritenendo, quindi, ragionevole l'esclusione degli agrotecnici da questa specifica competenza. Oltre al danno, però, alla categoria è spettata anche la beffa. Se, infatti, esisteva una pur remota possibilità che la norma fosse

salvata nel merito (la discrezionalità legislativa in questo campo, infatti, non può essere limitata se esercitata in modo ragionevole) il fatto che essa sia stata inserita all'interno di un dl Milleproroghe ne ha sancito la condanna definitiva. La pronuncia della Corte, però, pesa in uguale misura sulla testa del parlamento insediato nel 2007 (governo Prodi-bis). Ad avviso della Consulta, infatti, la disposizione pur non facendo parte del testo originario del dl Milleproroghe essendo stata inserita attraverso l'approvazione di un emendamento è chiaramente mirata alla risoluzione di un conflitto di competenze tra categorie professionali non andando, quindi, in alcun modo a prorogare imminenti scadenze né a salvaguardare il buon andamento della pubblica amministrazione. Fatto di per se stesso sufficiente ad accendere i campanelli d'allarme dei giudici di legittimità. Ogni disposizione introdotta in sede di conversione deve essere, infatti, collegata alla ratio dominante del testo normativo. «In definitiva», ha precisato la Corte, «non solo regole di buona tecnica normativa a esigere che la legge di conversione rechi un contenuto omogeneo a quello del dl, anche se, proprio sotto questo profilo appare particolarmente inopportuno l'inserimento nel dl Milleproroghe di una norma di questo tenore. Deve piuttosto essere sottolineato che l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del dl determina la violazione dell'art. 77, comma 2 della Costituzione. E tale violazione, per queste ultime norme», ha concluso la Corte, «non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, ma scaturisce dall'uso improprio, da parte del parlamento, di un potere che la Costituzione attribuisce ad esso, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un dl».

